



Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

- 1.1. Il presente provvedimento definisce, al fine del rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito "Legge") e approva il modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni (di seguito "Comunicazione").
- 1.2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 131, della Legge si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), nonché alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

2. Soggetti beneficiari dell'agevolazione

- 2.1. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1 è riconosciuto, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui al punto 1.2, costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (di seguito "decreto-legge"), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
- 2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, per rete di imprese si intende:
- la "rete contratto", priva di autonoma soggettività giuridica, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge;
 - la "rete soggetto", dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge.
- 2.3. In caso di "rete contratto", per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:
- in relazione alla quota delle spese di cui al punto 3.1 alle stesse direttamente imputate, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;
 - in relazione alla quota delle spese di cui al punto 3.1 a queste "ribaltate", qualora gli investimenti siano stati posti in essere da un'impresa della rete o dall'impresa capofila che ha operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.
- 2.4. In caso di "rete soggetto", per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili ai sensi del punto 3.3.
- 2.5. La Comunicazione è presentata:

- in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili ai sensi del punto 2.3;
- in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.

3. *Investimenti agevolabili e ammontare del credito d'imposta*

- 3.1. Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al punto 2, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
 - software;
 - progettazione e implementazione;
 - sviluppo database e sistemi di sicurezza.
- 3.2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. L'effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
- 3.3. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, ultimo periodo, della Legge, il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA: